



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

letta la proposta di piano del consumatore depositata da Luca Viadana;

rilevato che il creditore IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. si è opposto all'omologa sulla base delle seguenti ragioni: a) insussistenza dello stato di sovraindebitamento; b) insussistenza del requisito della meritevolezza; c) non fattibilità del piano;

ritenuto che la memoria di replica depositata dall'o.c.c. il 16.11.2020 abbia chiarito le criticità evidenziate dall'opponente;

rilevato infatti che lo stato di sovraindebitamento del debitore, inteso come "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" determinante "la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente", è dimostrato dal rapporto tra il reddito mensile medio del Viadana (il solo attivo di cui quest'ultimo è titolare) e le rate che lo stesso deve corrispondere mensilmente ai finanziatori: "a fronte di un reddito mensile medio (comprensivo di tredicesima e quattordicesima) del Viadana pari ad €1.632,00 il debitore è tenuto a corrispondere ai soggetti finanziatori €1.142,30 mensili";

rilevato che, quanto al requisito della meritevolezza, come chiarito dall'o.c.c., "negli anni 2017 e 2018 il Viadana non ha contratto "nuovi finanziamenti" con Banca IBL e con Agos ma ha provveduto a riscadenziare (con riduzione della rata mensile a fronte di un prolungamento temporale) precedenti finanziamenti in essere con le predette società e contratti rispettivamente nell'anno 2013 e nell'anno 2008";

rilevato altresì che detti finanziamenti erano stati contratti in un periodo in cui il Viadana aveva la ragionevole prospettiva di poterli rimborsare, prospettiva che è mutata a seguito della fine della relazione sentimentale tra lo stesso e l'ex compagna (con conseguente necessità di trovare un nuovo alloggio con conseguente sottoscrizione di un contratto di locazione) e del peggioramento delle condizioni di salute sia della figlia (convivente con il ricorrente) che della ex compagna, come risulta dalla documentazione medica versata in atti dall'o.c.c.;

rilevato che l'assenza di colpa del ricorrente è ricavabile anche dal fatto che il medesimo, seppur con estreme difficoltà, è riuscito a rimborsare regolarmente le rate dei finanziamenti sino al mese di marzo del corrente anno;

ritenuto che le contestazioni sulla fattibilità del piano non siano condivisibili, atteso che, da un lato, la durata dello stesso (4 anni, considerata eccessiva dalla creditrice) è funzionale ad assicurare ai creditori una maggior percentuale di soddisfacimento e, dall'altro, il ricorrente non è titolare di beni liquidabili;

ritenuto in conclusione che sussistano tutti i presupposti per l'omologa del piano proposto da Luca Viadana;

rilevato che, a partire dall'omologa del piano, non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente



rilevato che, non essendo prevista alcuna attività di liquidazione, non è necessaria la nomina di un liquidatore, ferma la vigilanza dell'o.c.c. ai sensi della l. 3/12;

P.Q.M.

a) omologa il piano del consumatore presentato da LUCA VIADANA nato a Brescia, il 21.4.1966 e residente in Brescia, Via Gabriele Rossetti n. 24 e ne ordina la pubblicazione per estratto sul sito www.ilcaso.it entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

b) ordina la trascrizione della presente ordinanza sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto del piano;

d) dispone che l'o.c.c. relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'o.c.c.

Brescia, 27 novembre 2020

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

